MODIFICAZIONI DELLA NORMATIVA RELATIVA AL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA

Art. 4

Minimale di retribuzione ai fini contributivi

Articolo abrogato dal d. lgs. 24 aprile 1997, n. 164.

Abrogato dal 1 luglio 1997 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Estremi	Legge 31 ottobre 1988, n. 480
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-della-normativa-relativa-al-fondo-di-previdenza-per-il/art-4-minimale-di-retribuzione-ai-fini-contributivi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it